



UFFICIO DEL SINDACO

Prot.

Chiavari, 30 giugno 2020

ORDINANZA N. 23/2020

IL SINDACO

Visto il DPCM del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza Regionale n.32 del 20 maggio 2020 emessa dal Presidente della Regione Liguria, ad oggetto: "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 maggio 2020" e le relative linee guida;

Richiamate altresì le Ordinanze Sindacali n.18/2020, 19/2020 e 20/2020;

Visto l'Art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

RITENUTO opportuno, alla luce dell'evoluzione normativa e sanitaria intervenuta nella gestione della Pandemia da Covid – 19, rivedere le prescrizioni delle proprie precedenti ordinanze, pur mantenendo quelle ritenute necessarie al fine di garantire la cittadinanza;

Dato atto che l'istruttoria della presente ordinanza sindacale è stata svolta dal Comandante della Polizia Locale Dott. Federico Luigi Defranchi Bisso in qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

Da mercoledì **1° luglio 2020** a mercoledì **15 luglio 2020** è obbligatorio indossare la mascherina nelle seguenti situazioni:

- sui mezzi di trasporto pubblico;
- all'interno degli uffici pubblici, dei pubblici esercizi e delle altre attività commerciali ed artigianali in genere;
- all'interno delle aree mercatali nonché di altre manifestazioni espositive turistiche e commerciali;



UFFICIO DEL SINDACO

- È comunque obbligatorio avere al seguito la mascherina od altri dispositivi di protezione individuale, ed indossarla in tutte le situazioni in cui non sia possibile mantenere un distanziamento tra le persone non conviventi di almeno **mt.1.00**. Nel corso di attività sportive individuali la distanza interpersonale è di **mt.2.00**.
- Sono comunque esclusi dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

L'utilizzo in maniera impropria dei sistemi di protezione, laddove obbligatorio, equivale, ai fini della sanzione, al mancato utilizzo degli stessi.

Per le spiagge libere comunali restano in vigore le seguenti prescrizioni:

- mantenimento della distanza interpersonale di almeno mt. 1.00;
- mantenimento della distanza tra i teli da mare stesi di almeno mt.1.00, a meno che non si tratti di gruppi familiari;
- mantenimento di una distanza tra ombrelloni di almeno mt. 3.00, tra le loro basi;
- obbligo di mascherine in tutte le occasioni di contatto tra estranei (coda per l'accesso agli arenili, accesso a bar e servizi ecc.) ed in tutti i casi in cui non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno mt. 1.00;
- è vietato lasciare incustoditi sulle spiagge, materiali di qualsiasi genere (teli, ombrelloni, borse, ecc.). In tal caso è previsto il sequestro e conseguente confisca del materiale.
- la Polizia Municipale avrà facoltà di interdire l'accesso alle spiagge qualora il numero di persone presenti non consenta il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai punti sopracitati.

In caso di violazione delle prescrizioni soprariportate, verranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie da **€ 50,00 a € 500,00**, con pagamento in misura ridotta di **€ 100,00**.



UFFICIO DEL SINDACO

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. da proporsi nei termini di legge.

Visto: per la regolarità Amm.va

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
(Dott. Federico Luigi Defranchi Bisso)



IL SINDACO
(Dott. Marco Di Capua)